

Disposizione tecnica di funzionamento n. 10 rev2 MGAS

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento del Mercato del Gas, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in data 26 novembre 2010)

Titolo	Fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti
Riferimenti normativi	Articolo 40, Articolo 41, commi 41.1, 41.3 e 41.4, Articolo 43, comma 43.2, Articolo 48, Articolo 49, commi 49.1 e 49.2, Articolo 50 e Articolo 51 del Regolamento del Mercato del Gas

Pubblicata in data 3 gennaio 2012

1. Premessa

L'Articolo 40, comma 40.1, e l'Articolo 41, commi 41.1, 41.3 e 41.4 del Regolamento prevedono, rispettivamente, che il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al MGAS e le modalità ed i termini della fatturazione, siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 43, comma 43.2 del Regolamento prevede che le modalità ed i termini per la fatturazione del corrispettivo fisso annuo siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 48 del Regolamento prevede che le modalità ed i termini per la determinazione delle posizioni nette per ciascun operatore e per la comunicazione degli esiti delle compensazioni siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 49, commi 49.1 e 49.2 del Regolamento prevedono che le modalità e i termini dei pagamenti degli operatori debitori netti a favore del GME, nonché le modalità e i termini di detti pagamenti qualora vengano effettuati in ritardo, siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 50 del Regolamento prevede che le modalità ed i termini per il pagamento dei corrispettivi siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 51 del Regolamento prevede che le modalità e i termini dei pagamenti del GME a favore degli operatori creditori netti siano definiti nelle DTF.

2. Il periodo di fatturazione

Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al MGAS è il mese di calendario.

3. La tempistica delle comunicazioni

Per ogni periodo di fatturazione, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione il GME mette a disposizione:

- a. ad ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MGP-GAS e sul MI-GAS;
- b. ad ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MGP-GAS e sul MI-GAS;

c. ad ogni operatore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sul MGP-GAS e sul MI-GAS;

4. Modalità e tempistica della fatturazione attiva del GME

Per ogni periodo di fatturazione, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo all’ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione:

- a. ad ogni operatore proprio debitore, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MGP-GAS e sul MI-GAS;
- b. ad ogni operatore, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sul MGP-GAS e sul MI-GAS;
- c. ad ogni operatore proprio debitore, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni di eventuali penali attribuite all’operatore ai sensi dell’Articolo 26, comma 26.6 e dell’Articolo 34, comma 34.6.

Il GME emette ad ogni operatore per i primi dodici mesi la fattura relativa al corrispettivo fisso annuo entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all’Articolo 14, comma 14.4 del Regolamento e successivamente ogni dodici mesi.

5. La tempistica della fatturazione passiva del GME

Per ogni periodo di fatturazione, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo all’ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME riceve da ogni operatore creditore una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MGP-GAS e sul MI-GAS.

6. La compensazione delle partite economiche e la comunicazione dei saldi a regolare

Il GME, ai sensi dell’Articolo 48 del Regolamento determina la posizione netta, debitrice o creditrice, di ogni operatore, sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, ove applicabile, fatturati in base ai precedenti paragrafi 4 punti a) e b) e 5.

Entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo all’ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME comunica ad ogni operatore l’esito delle determinazioni di cui al presente paragrafo, sulla cui base sono effettuati i pagamenti di cui a successivi paragrafi 7 e 8.

7. Regolazione pagamenti

7.1 Regolazione dei pagamenti da parte degli operatori debitori netti del mercato.

Gli operatori che in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 6, risultano debitori netti del GME fanno pervenire il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 49, comma 49.1 del Regolamento, all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas entro le ore 10.30 del quindicesimo giorno lavorativo del mese in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 6 e con valuta beneficiario lo stesso giorno.

Gli operatori debitori netti che non adempiono al pagamento entro il termine sopraindicato possono far pervenire il pagamento dell'importo dovuto, ai sensi dell'Articolo 49, comma 49.2 del Regolamento, all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas, entro le ore 10.30 del quinto giorno lavorativo successivo al termine sopraindicato.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas.

7.2. Regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti del mercato.

I pagamenti del GME sono effettuati a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 6, risultano creditori netti del GME stesso. Qualora la fattura pervenga al GME entro il termine di cui al precedente paragrafo 5, i pagamenti sono effettuati relativamente a ciascun operatore creditore il sedicesimo giorno lavorativo (valuta stesso giorno) del mese di ricevimento delle fatture.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono addebitati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas.

Il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 6 e con valuta beneficiario lo stesso giorno, il GME, ai sensi dell'Articolo 51, comma 51.2 del Regolamento, paga i propri creditori netti per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 49, comma 49.1 del Regolamento, pagato dagli operatori debitori ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 48, comma 48.1 del Regolamento, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti.

Entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine sopraindicato e con valuta beneficiario lo stesso giorno, il GME, ai sensi dell'Articolo 51, comma 51.3 del Regolamento, paga i propri creditori netti per una ulteriore quota pari al rapporto tra l'importo di cui all'Articolo 49, comma 49.2 del Regolamento, pagato dagli operatori debitori netti, ed i crediti complessivi di cui all'Articolo 48, comma 48.1 del Regolamento, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori.

Qualora il GME proceda ai sensi dell'Articolo 52, comma 52.1, del Regolamento, all'escussione delle garanzie di cui all'Articolo 45, comma 45.1 del Regolamento, provvede a pagare pro quota i debiti netti residui sulla base dell'importo incassato dall'escussione, entro 5 giorni lavorativi successivi all'incasso derivante dall'escussione.

8. Tempistica della regolazione dei corrispettivi.

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 50, comma 50.1 del Regolamento con le seguenti tempistiche:

- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha messo a disposizione la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 41, comma 41.1, lettere c) del Regolamento;
- entro trenta giorni calendariali dalla data di emissione della fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno per i corrispettivi di cui all'Articolo 43, comma 43.1 del Regolamento;
- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 43, comma 43.2 del Regolamento.

Entro gli stessi termini deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas.

9. Modalità di regolazione dei pagamenti

Tutti i pagamenti, sia quelli del GME a favore degli operatori, che quelli degli operatori a favore del GME vengono effettuati mediante bonifici di importo rilevante (BIR). Il codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti è disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org). Nell'ipotesi in cui non sia possibile effettuare il pagamento mediante bonifici di importo rilevante (BIR) perché le norme bancarie, in relazione all'importo, non lo permettono, esso potrà essere eseguito con la procedura del "Bonifico Urgente".

10. La fattura attiva del GME

La fattura attiva del GME è costituita da un file xml, messo a disposizione degli operatori attraverso la Piattaforma "MESettlement", così come appare, visualizzato con il foglio di stile conosciuto come Style-Sheet. A seconda della numerosità delle operazioni di acquisto svolte dall'operatore, il GME può emettere anche più di una fattura, seguendo le stesse modalità tecniche qui brevemente descritte.

Di seguito si riporta una breve descrizione della struttura del file xml utilizzato dal GME per la sua fatturazione attiva, al fine di illustrare le modalità con cui le informazioni compaiono in fattura. Il file xml rappresenta il vero e proprio vettore informatico delle informazioni; si tratta di un file processabile, organizzato per campi e gruppi di campi, che permette una elaborazione diretta dei dati contenuti nei singoli campi.

Il file xml relativo alla fattura attiva è composto da 6 gruppi di campi:

- a. il gruppo <Fattura>, quello gerarchicamente superiore e corrispondente all'intera fattura;
- b. il gruppo <HeaderFattura>, all'interno del gruppo <Fattura>, composto da campi contenenti i riferimenti contabili e fiscali, nonché i dati identificativi l'emittente ed il destinatario;
- c. il gruppo <Summary1>, all'interno del gruppo <Fattura>, avente lo stesso livello gerarchico di <HeaderFattura> e riportante i dati aggregati per aliquota IVA delle operazioni fatturate, con separata evidenza del controvalore economico imponibile (<AMOUNT>), del codice dell'aliquota IVA applicata (<TAX_CODE>); dell'imposta (<TAX_AMOUNT>); dell'importo totale (<TOTAL_AMOUNT>), dell'aliquota IVA (<TAX_RATE>) e della quantità in MWh (<QUANTITY>);
- d. il gruppo <Summary2>, all'interno del gruppo <Fattura>, avente lo stesso livello gerarchico di <HeaderFattura> e riportante i dati aggregati per mercato e per aliquota IVA delle operazioni

fatturate, con separata evidenza del controvalore economico imponibile (<AMOUNT>) e del codice dell'aliquota IVA applicata (<TAX_CODE>) e della quantità in MWh (<QUANTITY>);

- e. il gruppo <ElencoLinee>, all'interno del gruppo <Fattura>, avente lo stesso livello gerarchico di <HeaderFattura> e composto da tanti sottogruppi, ciascuno dedicato alla singola operazione facente parte della fattura;
- f. il gruppo <Linea>, all'interno del gruppo <ElencoLinee>, riportante il dettaglio dei dati di ciascuna operazione facente parte della fattura.

11. La fattura passiva del GME

Per permettere all'operatore venditore sul mercato del gas l'emissione della fattura, il GME mette a disposizione dello stesso operatore uno o più file xml già predisposti per essere trasformati nelle corrispondenti fatture attive dell'operatore.

Tale file possiede una struttura identica a quella del file costituente la fattura attiva del GME, ovviamente, i gruppi delle linee descriventi i dati anagrafici e fiscali dell'emittente e del ricevente sono invertiti, poiché in questo caso l'emittente la fattura è l'operatore ed il ricevente il GME.

I campi diversamente trattati rispetto alla fattura attiva del GME sono i seguenti:

- a. <DOCUMENT>C</DOCUMENT>, compilato con la 'C' di comunicazione, al posto della 'F' di fattura;
- b. <TRX_TYPE>OFF</TRX_TYPE>, compilato con 'OFF' significante la vendita al GME, al posto del 'BID' di acquisto dal GME;
- c. <INVOICE_NUMBER>_</INVOICE_NUMBER>, non compilato poiché il protocollo della fattura deve essere apposto dall'operatore;
- d. <INVOICE_DATE>_</INVOICE_DATE>, non compilato poiché la data di emissione della fattura deve essere apposta dall'operatore;

12. Dalla comunicazione alla fattura passiva del GME

Per trasformare la comunicazione ricevuta dal GME in una fattura attiva da mettere a disposizione dello stesso GME, l'operatore si limita alle tre seguenti operazioni:

- a. modificare 'C' in 'F' all'interno del campo <DOCUMENT>, a significare l'emissione di fattura e non il semplice riutilizzo della comunicazione;

- b. compilare il campo <INVOICE_NUMBER>;
- c. compilare il campo <INVOICE_DATE> secondo il formato *aaaammgg*. Se, ad esempio, si intende inserire come data il 5 maggio 2010, il formato dovrà essere 20100505;
- d. compilare il campo facoltativo <INVOICE_NOTE1> con le eventuali osservazioni che l'operatore vuole sottoporre al GME.

13. Modalità di invio dei file xml

La trasmissione dei file xml relativi alle comunicazioni ed alle fatture avviene attraverso la messa a disposizione degli stessi sulla piattaforma informatica "MESettlement", secondo le modalità descritte nello specifico manuale utente pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

14. Rettifiche per errori relativi alle operazioni di fatturazione

A seguito dell'esito positivo della verifica delle contestazioni ai sensi dell'Articolo 66, comma 66.1, del Regolamento, si rendono necessarie le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione degli importi di cui ai precedenti paragrafi 3 lettera a e b e 4 lettere a e b.

Nel caso in cui la contestazione accettata sia relativa ad una fattura emessa dal GME ai sensi del precedente paragrafo 4, lettere a e b, il GME provvede ad emettere una nota di variazione in aumento o in diminuzione, ai sensi degli Articoli 67, comma 67.5, del Regolamento.

Nel caso in cui l'esito positivo della verifica della contestazione abbia come oggetto una comunicazione inviata dal GME all'operatore ai sensi del precedente paragrafo 3, lettera a e b, il GME provvede, ai sensi degli Articoli 67, comma 67.5, del Regolamento ad emettere una nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente emessa.

Qualora l'operatore emetta nei confronti del GME una fattura il cui importo imponibile o il cui importo IVA non siano corrispondenti a quelli indicati nella relativa comunicazione inviata dal GME, ai sensi del precedente paragrafo 3, lettera b, l'operatore è tenuto ad emettere una nota di variazione per integrare o stornare gli importi erroneamente riportati nella fattura.

Le note di variazione e le comunicazioni di cui al presente paragrafo possono avere la forma di un file xml e possono essere inviati come allegati ad una e-mail.

Le note di variazione e le comunicazioni di cui al presente paragrafo possono altresì essere prodotti in forma cartacea ed essere inviati tramite posta. In questo caso una copia della nota di variazione o della comunicazione deve essere trasmessa tramite telefacsimile.

Appendice: codici IVA

Nelle tabelle riportate di seguito sono indicati i codici IVA indicati nei file xml.

CODICI IVA ACQUISTI DEGLI OPERATORI	DESCRIZIONE
V1	<ul style="list-style-type: none"> • cessioni nazionali • aliquota IVA applicata = 21%
V2	<ul style="list-style-type: none"> • cessioni di gas di cui al numero 103) della Parte III della Tabella A, allegata al D.P.R. 633/72 • aliquota IVA applicata = 10%
V3	<ul style="list-style-type: none"> • cessioni ai cosiddetti "esportatori abituali", ai sensi dell'Articolo 8, comma 1 lettera c, del D.P.R. 633/72 • aliquota IVA applicata = 0%
VA	<ul style="list-style-type: none"> • cessioni ad operatori comunitari non soggette ad IVA ai sensi Articolo 7 bis com. 3 del D.P.R. 633/72 • aliquota IVA applicata = 0%
VB	<ul style="list-style-type: none"> • cessioni ad operatori extracomunitari non soggette ad IVA ai sensi Articolo 7 bis com. 3 del D.P.R. 633/72 • aliquota IVA applicata = 0%
V8	<ul style="list-style-type: none"> • operazioni non soggette ad IVA art.7ter D.P.R. 633/72 – art. 44 Dir. 2006/112/CE • aliquota IVA applicata = 0%
W0	<ul style="list-style-type: none"> • Non imponibile art. 15 com. 1 num. 1 DPR 633/72 • aliquota IVA applicata = 0%

CODICI IVA VENDITE DEGLI OPERATORI	DESCRIZIONE
A1	<ul style="list-style-type: none"> • cessioni nazionali • aliquota IVA applicata = 21%
A2	<ul style="list-style-type: none"> • cessioni di gas di cui al numero 103) della Parte III della Tabella A, allegata al D.P.R. 633/72 • aliquota IVA applicata = 10%
A6	<ul style="list-style-type: none"> • cessioni non soggette IVA Dir. 2006/112/CE Articolo 38 • Reverse charge